**Commento alle modifiche apportate al codice penale dal d.lgs. 4 marzo 2914 n. 24 di «attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla  prevenzione  e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime».**

SOMMARIO: **1**. Una necessaria premessa concettuale e terminologica. – 1.1. La Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale – 1.2. La Direttiva 36/2011/UE – **2**. La fattispecie di cui all’art. 600 c.p. dopo il d.lgs. 24/2014. – **3**. Il nuovo volto della tratta di persone in base al novellato art. 601 c.p.. – **4**. Inutilità dell’art. 602 c.p..

1. **Una necessaria premessa concettuale e terminologica.**

Nonostante la schiavitù esista fin dai tempi antichi e abbia destato sempre più allarme nella coscienza collettiva, manifestandosi sotto nuove e dannose vesti, il relativo processo di abolizione è stato estremamente lento e contraddittorio[[1]](#footnote-1).

In modo analogo, il correlativo fenomeno della “tratta” di persone ha mutato fisionomia in seguito all’avvento della globalizzazione. Tanto che ormai si allude alle vicende relative con la formula “traffico internazionale di persone”.

In Italia, la necessità di adattare il quadro normativo e culturale in tema di tratta di persone e schiavitù, risalente all’epoca fascista, alle dimensioni e alle caratteristiche dell’attuale mercato di esseri umani ha costretto il legislatore penale a diversi interventi mirati. L’esigenza è stata quella di dotarsi di fattispecie *ad hoc*, finalizzate a contrastare e reprimere il dilagante e drammatico fenomeno del traffico di persone.

Le riforme sono state diverse. Alcune definite epocali, altre solamente di dettaglio.

L’ultima è di qualche mese fa. Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, recante “attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”. Il Decreto è entrato in vigore il 28 marzo 2014.

La Direttiva 2011/36, ha sostituito la Decisione quadro 2002/629GAI e prevede norme minime a livello di Unione Europea relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché le misure necessarie a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime.

Il d.lgs. 24/2014 in commento, nel dare attuazione alla citata Direttiva, ha apportato nuove modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale, nonché al codice di procedura penale, prevedendo l’applicazione di particolari modalità di espletamento dell’incidente probatorio anche nell’ipotesi di persone maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità[[2]](#footnote-2).

Una vera novità è indubbiamente rappresentata dal diritto di indennizzo delle vittime di tratta, previsto dall’art. 6 del decreto legislativo. L’indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per  ogni  vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo per le misure anti tratta, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici[[3]](#footnote-3).

Prima di esaminare le modifiche apportate dal decreto al codice penale, è opportuna una premessa di ordine terminologico e concettuale.

L’espressione “traffico internazionale di persone”, che indica genericamente tutte le forme di attività criminose che si fondano sul trasferimento illegale di persone da uno Stato all’altro, è comprensiva di distinti tipi di situazioni.

Dal punto di vista criminale, infatti, il traffico di esseri umani è un’espressione ampia, poiché a tale formula sono state ricondotte diverse forme di manifestazione rilevate nella prassi: dal reclutamento all’illegale trasferimento e successiva introduzione, anch’essa illegale, di una o più persone da un luogo ad un altro, ossia dal territorio di uno Stato ad un altro, ovvero all’interno dello stesso Stato, prevalentemente per fini di lucro. Il fine di lucro è stato individuato o nella mera acquisizione, da parte delle organizzazioni a ciò preposte, del prezzo pattuito per la realizzazione dell’illegale trasferimento, ovvero, e più gravemente, nello stesso sfruttamento delle persone trasferite, in quanto avviate ai mercati illegali della prostituzione, del lavoro nero e dell’accattonaggio.

L’espressione in analisi, allora, riguarda sia il fenomeno della tratta di persone, intesa quest’ultima quale traffico di esseri umani finalizzato al loro successivo sfruttamento, sia quello del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il primo viene definito convenzionalmente, nei testi normativi internazionali, *trafficking of human beings*, il secondo *smuggling of migrants*, essendo quest’ultimo finalizzato all’introduzione illegale, realizzata attraverso forme associative più o meno strutturate, di un elevato numero di immigrati clandestini.

La distinzione di due sottocategorie nell’ambito del macro concetto di “traffico o tratta” è stata determinata dalla ripartizione dei compiti operativi esistenti nelle prassi degli organi investigativi nazionali e internazionali[[4]](#footnote-4), oltre che per meglio descrivere il fenomeno.

Le due categorie in esame riflettono anche la differenza degli interessi giuridici lesi dai relativi comportamenti delittuosi: nello *smuggling,* i confini nazionali e la corretta attuazione delle politiche migratorie, nelle condotte di *trafficking*, la persona umana, che viene pesantemente lesa nella sua dignità a seguito dei relativi comportamenti illeciti.

Da sottolineare come, dal punto di vista politico, le legislazioni vigenti all’interno degli Stati sviluppati, hanno manifestato maggiore attenzione allo *smuggling* attuato attraverso organizzazioni criminali, rispetto che al fenomeno del *trafficking*. Determinante in proposito la circostanza che il primo aspetto risulta strettamente correlato a problemi di sicurezza nazionale.

Si può ritenere che con l’espressione “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” ci si riferisce generalmente a quelle molteplici attività illecite, tendenzialmente gestite da organizzazioni criminali, di matrice transnazionale, strumentali al trasporto ed al successivo ingresso illegale degli immigrati clandestini in uno Stato straniero, *sulla base di una loro* *domanda*, e quindi consensualmente. La fattispecie delittuosa finisce per incentrarsi, dunque, sulla valutazione della condotta di trasporto organizzato, sul presupposto indispensabile che lo stesso sia gestito da gruppi criminali transnazionali e, soprattutto, risulti funzionale all’ingresso illegale degli immigrati clandestini nel territorio di uno Stato straniero. Attraverso le relative condotte si punta a ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio di carattere finanziario o materiale, sfruttando l’ingresso illegale di una o più persone in uno Stato straniero, di cui i soggetti trasportati non sono cittadini o residenti permanenti.

Invece, la differente espressione “tratta di persone” comprende tutte quelle complesse attività delittuose, che consistono nell’offerta iniziale di servizi di trasporto migratorio illegale ovvero nel successivo reclutamento, tramite l’impiego della forza fisica o di altre invasive forme di coercizione morale, di immigrati clandestini o, in generale, di donne, uomini e bambini, in funzione del loro sistematico sfruttamento per scopi criminali, una volta giunti nel luogo di destinazione finale, dopo il trasporto migratorio illegale.

In questo ultimo caso, la fattispecie delittuosa si incentra in prevalenza sulla condotta finale di sfruttamento del migrante: anche qui vi può essere un offerta di servizi di trasporto migratorio illegale, ma, una volta perfezionato il viaggio di trasporto nello Stato straniero, diviene determinante il profilo riguardante la sottomissione personale dell’immigrato clandestino in funzione della sua immissione in un mercato illegale.

Risulta evidente come, nelle due forme di manifestazione del fenomeno, il rapporto trafficante-emigrante venga a differenziarsi, il più delle volte, nella fase finale del rapporto, che si instaura successivamente nel paese di destinazione: nel caso dello *smuggling,* il rapporto è limitato al trasferimento delle persone, sia pure attraverso forme illegali, nel caso del *trafficking of human beings,* esso prosegue anche nel paese di destinazione, mirando i trafficanti allo sfruttamento della persona.

 Questa distinzione terminologica, che ha avuto origine nella prassi applicativa degli organismi investigativi internazionali, ha trovato spazio in alcuni documenti ufficiali, finendo per essere utilizzata nell’ambito di strumenti normativi di diritto interno e di diritto comunitario europeo e, ancora prima, nell’ambito nel diritto internazionale promosso dalle Nazioni Unite.

E’ opportuno anticipare fin da ora come sul piano nazionale, l’approvazione delle misure normative contro la tratta di persone, di cui alla Legge 11 agosto 2003, n. 228, abbia reso l’assetto normativo organicamente previsto dal legislatore italiano obiettivamente conforme alla differenziazione tipologica in analisi. In particolare, la riforma degli artt. 600, 601 e 602 c.p., introdotta dalla citata legge n. 228/2003, rende evidente quale sia la disciplina complessiva, funzionale a contrastare il fenomeno criminale in esame: da una parte la fattispecie del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, disciplinata dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40 e dalla successiva Legge 10 settembre 2002, n. 189; dall’altro, attraverso la riforma degli articoli del codice penale richiamati, la canonizzazione della figura della tratta di persone.

A questo punto diventa fondamentale delimitare con sufficiente chiarezza quali siano i confini applicativi delle due discipline. Anche perché il filo che separa i due concetti di *smuggling* e *trafficking* è talvolta molto sottile: spesso le persone che si rivolgono alla organizzazione di trafficanti per ottenere il loro trasferimento illegale, non dispongono di un capitale proprio e quindi contraggono dei debiti con l’organizzazione che si occupa del loro trasferimento. Ciò comporta che quando terzi (familiari, conoscenti) non intervengono per il pagamento del prezzo contratto per l’introduzione clandestina, sono le stesse persone trafficate ad essere asservite e condizionate, in quanto dovranno mettersi a disposizione o dell’organizzazione criminale che ha curato il trasferimento, o di quella di destinazione per poter liberarsi del debito, spesso con sacrificio della propria persona: con il proprio corpo o attraverso l’attività di prostituzione o in altre forme illegali.

Come si vede, quella che potrebbe apparire una mera operazione d’illegale trasferimento, può presentare dei connotati di violenza e sfruttamento della persona che consentono di ricondurre il caso concreto alla fattispecie della tratta.

Un’utile ausilio interpretativo nella delimitazione dei due fenomeni criminali in analisi può venire dalle fonti internazionali.

Nell’impossibilità di analizzare in questa sede la lunga evoluzione normativa internazionale ed europea in materia di traffico di esseri umani, risulta fondamentale ai fini del presente lavoro, soffermarsi su alcune tappe decisive[[5]](#footnote-5).

* 1. ***La Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.***

Un importante contributo definitorio, nell’ottica di una visione integrata del fenomeno, è stato apportato, senza dubbio, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel dicembre del 2000, e dai Protocolli addizionali “sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini” e “contro il traffico di migranti per terra, aria e mare”.

Con tale Convenzione e con i due annessi Protocolli, è giunto a conclusione un percorso normativo lento ma inarrestabile, che ha portato all’affermazione, all’interno dell’unitario fenomeno del traffico internazionale di persone, delle due fattispecie del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della tratta di persone.

La Convenzione ed i suoi Protocolli, infatti, si caratterizzano per la esistenza di una chiara distinzione tra *trafficking* e *smuggling*, come premessa per una corretta analisi del fenomeno.

Il “*Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime*”, riguarda, in particolare, il fenomeno della tratta.

L’obiettivo che ci si prefigge è quello di garantire la protezione degli esseri umani che subiscono coattivamente, ossia con violenza, minaccia o frode, un trasferimento presso territori diversi da quello di provenienza, finalizzato al loro successivo sfruttamento.

In un’ottica di armonizzazione si è avvertita, innanzitutto, la necessità di definire in concreto le attività nelle quali consiste lo sfruttamento delle persone umane. La definizione di tratta è contenuta all’art. 3, paragrafo a), in cui è precisato che per essa si intende “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha un autorità su un’altra, a scopo di sfruttamento”.

La nozione di sfruttamento, come si può notare, risulta assai ampia: essa “comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, o prestazioni forzate, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi”.

Lo sfruttamento, dunque, rappresenta l’obiettivo finale della tratta e ciò a prescindere dall’effettivo verificarsi di tale evento. Ne consegue che, sul piano dell’elemento soggettivo, accanto al dolo generico della singola condotta di reclutamento, trasferimento ecc., elemento essenziale per la valutazione di responsabilità dell’autore del reato sarà anche il dolo specifico, rappresentato dalla finalità di sfruttamento del migrante, finalità che non dovrà necessariamente essere integrata e realizzata.

In relazione all’elemento della coercizione, è evidente come esso caratterizzi tutte le forme di sfruttamento finale in cui si articola la tratta, in quanto è difficile immagine i risultati finali della relativa condotta (servizi sessuali forzati, schiavitù, ecc.) in assenza di elementi di coercizione. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, il consenso di una vittima della tratta di persone al proprio personale sfruttamento, quale precisato nella medesima norma, è irrilevante nei casi in cui sia stato adoperato qualsiasi mezzo in essa indicato e precisato (forme di coercizione, fisica o psichica, frode, inganno, abuso di potere, ecc.).

L’autonomo rilievo conferito a tale elemento è utile in quanto serve a differenziare, o almeno contribuisce a distinguere, le vere e proprie forme di tratta rispetto alla sottoposizione di una persona a condizioni di lavoro disagevoli ovvero pericolose. La irrilevanza, nel contesto dell’atto normativo, del consenso prestato, qualora sia utilizzata qualsiasi forma di coercizione fisica o psichica, rende inutile e fuorviante la distinzione tra vittime innocenti e vittime colpevoli.

Infine, è necessario sottolineare che, qualora vittima della tratta sia un minore di anni 18 (definito bambino nel linguaggio del Protocollo), il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere tale persona ai fini dello sfruttamento sono considerati tratta anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di violenza fisica o psichica, quali indicati al comma primo dell’art. 3.

Tali disposizioni sono fondate sul principio di assoluta indisponibilità dei diritti in gioco tutelati dalle fattispecie criminose previste dal Protocollo, che ha indotto a ritenere irrilevante qualsiasi forma di apparente consenso prestato.

Quanto sia importante tale precisazione è assolutamente evidente in quei fenomeni di tratta che coinvolgono soprattutto donne e bambini, trattandosi spesso di persone appena adolescenti, il cui consenso viene il più delle volte carpito con inganno o altre forme fraudolente, ovvero estorto con violenza anche sui familiari[[6]](#footnote-6).

Il secondo dei Protocolli addizionali “*against the smuggling of migrants by land, air and sea, supplementing the Unite Nations Convention against transnational organized crime*”, ha ad oggetto il contrasto del traffico finalizzato all’immigrazione clandestina.

Il concetto di *smuggling* (traffico di migranti) si sostanzia nel procurare l’ingresso illegale in uno Stato Parte, di una persona che non ne abbia la nazionalità e che non ha titolo a risiedervi in via permanente, con lo scopo di ottenere da ciò, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali.

Ciò che risulta importante evidenziare, a questo punto, è la seguente circostanza.

L’elemento del movimento è comune ad entrambi i Protocolli. Il fattore che vale a differenziare le condotte considerate punibili è dato dallo scopo: questo, nel traffico di migranti, è dato dall’attraversamento illegale delle frontiere, mentre lo scopo della tratta è lo sfruttamento finale della persona “trafficata”. Pertanto, la criminalizzazione del traffico dei migranti mira soprattutto ad accordare protezione agli Statti contro la migrazione irregolare, mentre la tratta interessa in prima persona la vittima di fenomeni di sfruttamento o di abuso.

Lo scopo finale può essere considerato l’elemento cruciale della distinzione e della definizione ed è solo quando tale elemento è presente in concreto che gli altri elementi, del movimento e della coercizione, diventano rilevanti. Senza questo risultato finale, nonostante possano verificarsi violazioni di diritti umani o della normativa nazionale o internazionale, le relative condotte non possono essere catalogate come tratta né si può ritenere applicabile il protocollo.

Purtroppo, quella che in teoria appare una distinzione agevole, diventa più problematica da cogliere nella prassi: non è semplice accertare se una persona sia vittima di un tratta o solo clandestina.

Spesso, nelle fasi del movimento e del trasporto, lo scopo ultimo non è chiaro ed evidente e non poche volte accade che alcune persone entrano in un dato paese legalmente per poi essere trafficate in una fase successiva. Solamente a destinazione la persona potrà essere oggetto di condotte di sfruttamento che rendono evidente il verificarsi della tratta.

* 1. ***La Direttiva 36/2011/UE.***

Data la generale e costante preoccupazione verso il fenomeno della reificazione delle persone, e in particolare dei minori e delle donne, era inevitabile che il quadro normativo di riferimento non coinvolgesse anche il diritto del Consiglio d’Europa e, in ambito regionale, il diritto dell’Unione Europea.

L’evoluzione in materia è stata nel senso di soddisfare l’esigenza di evitare vuoti di tutela e, contemporaneamente, garantire un adeguato livello di armonizzazione delle scelte incriminatrici dei singoli Stati.

Nell’ambito della cosiddetta “Grande Europa”, la definizione di “traffico di esseri umani”, contenuta nell’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo, è stata ripresa dall’art. 4 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro il traffico di esseri umani, adottata il 3 maggio 2005, aperta il successivo 16 maggio, in occasione del Vertice dei Capi di Stati e di Governo svoltosi a Varsavia, alla firma degli Stati membri, nonché degli Stati che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea.

La nozione di traffico contenuta nell’art. 4 della Convenzione è fondata su tre elementi costitutivi quali: la condotta di “reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità ovvero accoglienza di persone”; i mezzi dell’azione, descritti come “impiego o minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, ovvero il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha un’autorità su un’altra”; infine, lo scopo di sfruttamento, che comprende, come minimo, “lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l’asservimento o il prelievo di organi”.

Tali elementi devono concorrere perché vi sia traffico di esseri umani, con l’eccezione riguardante i soggetti minori di anni 18, rispetto ai quali sono irrilevanti i mezzi adoperati, sempre che la condotta di reclutamento, trasporto, accoglienza, ecc. sia sorretta dal fine dello sfruttamento finale.

Anche nel contesto della “Piccola Europa” sono state numerose le prese di posizione nei confronti del turpe fenomeno della tratta di esseri umani.

Una tappa fondamentale è stata l’adozione, da parte del Consiglio, della Decisione Quadro sulla Lotta alla tratta degli esseri umani, cui ha fatto seguito la Decisione Quadro del Consiglio del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento della tutela penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

Si tratta, in particolare, di atti normativi con cui sono state adottate una serie di misure volte a combattere l’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tanto correlata all’attraversamento illegale delle frontiere in senso stretto, quanto perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani.

Le definizioni relative a questi fenomeni comprendono in larga misura i medesimi elementi dello strumento multilaterale della Convenzione Onu sopra esaminata. Infatti, come in quest’ultima, anche nei citati atti normativi, l’Unione Europea distingue tra tratta di esseri umani (*trafficking*) e traffico di migranti (*smuggling*), prevedendo l’obbligo della incriminazione delle condotte di agevolazione dell’ingresso illegale di migranti in uno Stato.

Si rinvengono, tuttavia, alcune differenze tra l’atto normativo del Consiglio UE e la Convenzione ONU del 2000: la Decisione quadro sulla tratta degli esseri umani non contiene, ad esempio, tutti gli elementi strutturali contenuti nella definizione di tratta adottata dalle Nazioni Unite. Essa, infatti, non è applicabile alla tratta avente come scopo l’espianto di organi; alcune parti della definizione della condotta, all’interno della Decisione quadro, sono più precise, riflettendo il carattere di questo strumento legislativo, caratterizzato dalla obbligatorietà per tutti gli Stati membri dell’Unione europea di recepirne i contenuti, adattando la loro legislazione nazionale, al fine di adeguarsi agli obblighi imposti a livello europeo per ragioni di armonizzazione. Come esempio di tale maggiore precisione, si consideri che l’art. 1, par. 1, della Decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani, afferma la sussistenza del requisito dell’abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità quando la persona offesa non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.

Altra differenza è che i Protocolli delle Nazioni Unite considerano i fenomeni della tratta degli esseri umani e del traffico di migranti in modo onnicomprensivo: essi affrontano sia gli aspetti definitori e di incriminazione, sia gli aspetti connessi alla protezione delle vittime, così come le misure di controllo alla frontiera e le esigenze di sicurezza dei documenti. Gli strumenti adottati in ambito europeo, invece, sono atti normativi dell’UE nelle aree del diritto e della procedura penale.

Le lacune presenti nella Decisione, nonchè la persistenza di forme di sfruttamento degli individui, evidenziate da varie Organizzazioni Internazionali, hanno portato le istituzioni europee ad intervenire nuovamente al fine di realizzare una più rigorosa prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, assicurando al contempo una più efficace protezione dei diritti delle vittime. Il risultato degli sforzi è stata la Direttiva 2011/36/UE.

Da notare, incidentalmente, che si tratta della prima direttiva penale dell’Unione Europea, adottata sulla base del nuovo contesto normativo definito dal Trattato di Lisbona (e in particolare sulla base dell’art. 83, par. 1, TFUE).

Essa va a sostituire la Decisione quadro 2002/629, sopracitata, ampliando il raggio d’azione dell’Unione con riguardo a forme di sfruttamento non espressamente previste in precedenza, allineando così l’ordinamento europeo agli standard internazionali del Protocollo allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva (il cui termine di attuazione scadeva il 6 aprile 2013) si segnala, innanzitutto, l’adozione di un approccio globale, non più circoscritto alla repressione e prevenzione della tratta, ambito operativo privilegiato della criminalità organizzata, ma teso a ricomprendere anche una maggiore protezione dei diritti delle vittime, come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005.

In particolare, il considerando n. 7 della Direttiva fa espresso riferimento ad un approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani, alla lotta contro la tratta di esseri umani. A tal fine e nell’attuazione della Direttiva stessa, è necessario tener conto della Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, e della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L’approccio integrato è esplicitato anche negli obiettivi della Direttiva: una più rigorosa prevenzione e repressione e la protezione dei diritti delle vittime, oltre all’adozione di una comprensione contestuale delle varie forme della tratta, in modo da garantire che ogni forma sia combattuta con le misure più efficaci.

La filosofia di fondo della Direttiva è perfettamente in linea con la dimensione “di frontiera” del tema affrontato. Se le questioni problematiche relative al traffico di persone coinvolgono diverse discipline, allora una razionale risposta normativa deve muoversi obbligatoriamente su diversi fronti[[7]](#footnote-7).

Venendo ad esaminare i contenuti della Direttiva, risulta interessante il riconoscimento, in essa contenuto, della specificità di genere del fenomeno: in base al considerando n. 3, infatti, “la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso fini diversi. Per questo motivo, anche le misure di assistenza e sostegno dovrebbero integrare una specificità di genere laddove opportuno. I fattori che spingono le persone a lasciare il proprio paese d’origine (fattori “*push*”) e quelli che le attraggono nei paesi di destinazione (fattori “*pull*”) possono divergere in base ai settori interessati, ad esempio l’industria del sesso o lo sfruttamento del lavoro nel settore edile, agricolo o della servitù domestica”.

Ciò che è stato da subito segnalato come un importante passo in avanti, è sicuramente l’adozione di una definizione della nozione di tratta più ampia rispetto alla Decisione quadro del 2002. Secondo quanto disposto nell’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva, essa comprende “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento”. In relazione a quest’ultimo concetto, la Direttiva specifica che esso “comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”.

In base alla Direttiva, dunque, sono compresi nella finalità di sfruttamento, che accomuna le diverse modalità della condotta delineate all’art. 2, par. 1, anche l’accattonaggio e il prelievo di organi, non previsti nella Decisione quadro del 2002. Da notare che tali situazioni sono considerate espressamente, invece, dalla l. 228/2003, la quale, riformulando gli artt. 600 e 601 c.p. ha inserito nel testo delle disposizioni citate il riferimento alla costrizione all’accattonaggio, mentre il fine di sottoporre un soggetto al prelievo di organi costituisce un’aggravante dei reati ivi previsti. Inoltre, con Legge 15 luglio 2009 n. 94 è stato inserito nel codice penale l’art. 600 *octies*, il quale stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, o comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia e vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare è punito con la reclusione fino a tre anni”.

La Direttiva contiene anche il riferimento allo sfruttamento di attività illecite, formula ampia che consente di includere lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e ogni altra attività analoga che sia oggetto di sanzioni e che implichi un profitto economico.

La definizione contempla, come già accennato, anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell’integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l’adozione illegale o il matrimonio forzato nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani (come precisato nel considerando n. 11 della Direttiva).

La particolare attenzione per le vittime del traffico di persone risalta da diverse disposizioni. In base al considerando n. 12, “quando il reato è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile, la pena dovrebbe essere più severa. … fra le persone vulnerabili dovrebbero essere compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità”.

La definizione di vulnerabilità è contenuta nell’art. 2, paragrafo 2, a mente del quale tale posizione integra “una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima”.

Come si vedrà, il d.lgs. 24/2014 contiene un espresso riferimento a tale situazione di fatto.

Sempre in un’ottica di protezione dei soggetti reificati, la Direttiva precisa che “è opportuno tutelare le vittime della tratta di esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall’azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l’uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l’immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell’essere oggetto della tratta. Tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, a prevenire un’ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. Tale protezione non dovrebbe escludere azioni giudiziarie o sanzioni penali per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale”.

In base all’art. 2, paragrafo 4, poi, “il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi” coercitivi indicati in precedenza.

Il maggiore sforzo di tutela è rivolto ai minori: sulla base della considerazione che essi “costituiscono una categoria più vulnerabile rispetto agli adulti e corrono quindi maggiori rischi di divenire vittime della tratta di esseri umani, è necessario che la presente direttiva sia applicata tenendo conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo”. Risulta logico, allora, prevedere che quando la condotta di reato sopra definita coinvolga minori, essa sia punita come tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi di coercizione indicati all'art. 2, paragrafo 1.

La Direttiva contempla poi l’inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso la previsione della reclusione della durata massima di almeno 5 anni per le ipotesi base (la l. 228/2003, in effetti, ha superato tale soglia, prevedendo, per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., la reclusione da otto a venti anni), laddove la Decisione quadro si limitava a richiedere l’adozione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Le ipotesi aggravate, invece, devono essere punibili con la reclusione della durata massima di almeno 10 anni, anziché otto anni come richiesto dalla Decisione quadro (anche stavolta il trattamento sanzionatorio previsto dalla l. 228/2003 è più severo, essendo previsto l’utilizzo di circostanze aggravanti ad effetto speciale). Tra le situazioni meritevoli di un più rigoroso trattamento sanzionatorio la direttiva inserisce il caso in cui il fatto sia stato commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (ipotesi assente nella decisione quadro e inserita tra le circostanze aggravanti speciali degli artt. 600, 601 e 602 del codice penale dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172, di attuazione della Convenzione di Lanzarote).

Si devono segnalare, inoltre, l’introduzione della possibilità di far ricorso al sequestro e alla confisca degli strumenti e dei proventi della tratta e dei reati a essa connessi (in senso analogo a quanto disposto dall’art. 600 *septies* c.p., che prevede anche la confisca per equivalente) e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche in caso di fatti commessi a loro vantaggio[[8]](#footnote-8).

Infine, è opportuna la seguente considerazione. Tutte le nuove forme di sfruttamento dell’individuo vengono in rilievo nel contesto di un’ampia e articolata attività di tipo imprenditoriale, diretta a soddisfare esigenze (biasimevoli) di vario tipo e gli scopi di lucro degli autori dei reati. Per arginare questi fenomeni, allora, non basta perseguire e criminalizzare l’offerta di tali “beni”: fintanto che ci sarà una domanda, ci sarà qualcuno disposto ad approfittare di altri individui per ricavarne profitti di vario genere. E’ necessario, dunque, dissuadere anche coloro che si collocano dal lato della domanda.

In proposito, il considerando n. 25 della Direttiva afferma che «gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento».

Da questo punto di vista, risultano perfettamente in linea con le indicazioni provenienti dall’UE tutte quelle fattispecie delittuose presenti nell’ordinamento italiano che prevedono l’incriminazione di condotte prodromiche o successive allo sfruttamento degli individui. E ciò anche se tali ipotesi di reato anticipino la soglia della punibilità o non risultino in concreto lesive dei beni giuridici tutelati dalle corrispondenti norme. Pur ammettendo la possibilità di derogare eccezionalmente al principio di offensività, al fine di ottenere una più ampia strategia di lotta ai fenomeni di sfruttamento, non si potranno giustificare, tuttavia, sanzioni da “diritto penale del nemico”.

1. **La fattispecie di cui all’art. 600 c.p. dopo il d.lgs. 24/2014.**

Come già anticipato, il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, intitolato «Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la Decisione quadro 2002/629/GAI», si propone di attuare una riforma che ha la finalità di rafforzare la tutela assicurata dal nostro ordinamento alle persone vulnerabili.

Esso, tra le altre cose, introduce significative modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Le prime riguardano le fattispecie poste a tutela del fenomeno di *trafficking*, come sopra individuato.

Dopo l’intervento dell’art. 2 del decreto in esame, l’art. 600 c.p., rubricato “Riduzione o mantenimento in schiavitù”, prevede che “chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”[[9]](#footnote-9).

Prima di esaminare i presupposti applicativi della norma, è opportuna una considerazione di tipo fenomenico: il rapporto tra la pratica della schiavitù e il fenomeno della tratta sono strettamente interdipendenti tra di loro: gli individui possono essere ridotti in schiavitù per poi essere trafficati o possono essere trafficati per poi essere ridotti in schiavitù e sfruttati.

Il contenuto essenziale della schiavitù consiste nella c.d. “reificazione” della persona (nella sua riduzione a cosa) e nella conseguente instaurazione di un rapporto di dominio e sudditanza, proprio dell’esercizio del diritto di proprietà. “In forza di tale relazione la vittima diviene oggetto di acquisto, vendita, scambio e di tutti i tipi di sfruttamento da parte del *dominus*”[[10]](#footnote-10).

La schiavitù conosciuta nel mondo antico, così come quella praticata su larga scala nell’epoca coloniale e imperialista, si fondava sullo sfruttamento prevalentemente economico della persona e costituiva un elemento tipico della struttura sociale, nonché parte integrante del sistema produttivo ed economico. Essa era fondata sul vincolo proprietario di lungo periodo con lo schiavo, considerato un bene prezioso e costoso[[11]](#footnote-11). Oggi la schiavitù assume forme diverse che si basano su un rapporto di breve durata dovuto all’attuale bassissimo costo degli schiavi, ritenuti beni di consumo da sfruttare in modo diversificato e in relazione alle mutevoli esigenze dei padroni.

Può accadere, quindi, che in alcuni casi non si sia in presenza di una situazione di completa reificazione della persona. In altri termini, queste nuove forme di schiavitù comprendono condotte che spesso prescindono dalla realizzazione di un vero e proprio rapporto di dominio sulla vittima.

E’ opportuno ricordare come esistano ancora forme di riduzione in schiavitù praticate in contesti sociali (costituiti da un’etnia, da una sottocultura, da una religione) che le ammettono e le giustificano. Basti pensare al fenomeno dei c.d. *minori argati*: con tale espressione ci si riferisce ai bambini ceduti da nomadi stranieri ad altri nomadi, dietro compenso, i quali, una volta introdotti nel territorio italiano e inseriti in una nuova famiglia, con la condizione, appunto di *argati*, vengono addestrati a commettere furti o borseggi sotto pena di maltrattamenti o vessazioni[[12]](#footnote-12).

La formulazione originaria dell’art. 600 c.p. aveva manifestato tutti i suoi limiti nel fronteggiare questi nuovi fenomeni. Come è stato efficacemente notato, “non sempre le vittime si trovavano in condizioni di assoluta mancanza di autodeterminazione, né era sempre possibile riscontrare forme di controllo sulla loro vita così costanti e penetranti da essere assimilabili alla schiavitù”[[13]](#footnote-13).

Dopo la l. 228/2003, la norma risulta imperniata su una concezione non più formale, bensì sostanziale della nozione di schiavitù.

La disposizione in esame, secondo l’opinione maggioritaria, descrive due ipotesi delittuose, identificate, rispettivamente, nella riduzione o mantenimento in schiavitù e nella riduzione o mantenimento in servitù.

Per quanto riguarda la prima condotta punibile, essa riconduce alla nozione di schiavitù “l’esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”.

La prima parte dell’art. 600 c.p., quindi, (non “ritoccata” dal recente intervento normativo) continua a rinviare alle norme di ordinamenti che riconoscono formalmente la proprietà sull’uomo come istituto giuridico. Tale riferimento al diritto di proprietà, “per quanto suggestivo ed efficace sul piano mediatico (…) crea non pochi imbarazzi in sede interpretativa”[[14]](#footnote-14). In proposito è stato osservato che dato il rinvio testuale all’istituto giuridico della schiavitù, il fatto sarebbe realizzabile solo all’estero, ovvero in quei paesi dove ancora risulta istituzionalizzata tale biasimevole pratica[[15]](#footnote-15). Sembra più corretto, tuttavia, ritenere che si possano comprendere nel concetto in esame anche nozioni di condizioni di schiavitù di mero fatto[[16]](#footnote-16): la corrispondenza di poteri, infatti, è formula tale da contenere sia le situazioni di diritto che quelle di fatto.

L’art. 600 c.p., prima parte, dunque, ricomprende nel proprio ambito applicativo tutte quelle situazioni di assoggettamento, anche non asseverate da prassi o consuetudini diffuse, ma ugualmente nocive e pervasive nella psiche e nel fisico della persona, in cui il soggetto passivo è ridotto in una situazione esistenziale tale da non essere in grado di esercitare le libertà proprie di ogni individuo.

Il reato, dal punto di vista strutturale, è a forma libera, essendo incentrato sulla riduzione in schiavitù, come sopra intesa, la quale può essere realizzata con comportamenti di varia natura, violenti e non.

Il dato testuale dell’esercizio dei poteri richiede che la condotta sia reiterata; nel caso di episodi singoli e isolati potranno venire in rilievo altre fattispecie di reato, certamente lesive di diritti fondamentali, ma non quella in esame.

In relazione al momento in cui interviene l’esercizio dei poteri corrispondenti, si distinguono la riduzione e il mantenimento in schiavitù: iniziale nel primo caso, indiretto e successivo nel secondo caso.

La seconda figura delittuosa contemplata nella disposizione di cui all’art. 600 c.p., la “novità” introdotta dalla l. 228/2003, prescinde dal richiamo al diritto dominicale e alla “condizione analoga alla schiavitù”, formula del tutto soppressa dalla citata legge. Ad essere incriminata è la condotta di colui che riduce o mantiene una persona in condizione di servitù.

Quest’ultima viene definita dalla norma come soggezione continuativa che costringe un individuo a delle prestazioni che ne comportano lo sfruttamento.

Per evidenziare il disvalore della fattispecie, il legislatore distingue due momenti: da un lato, la condizione di assoggettamento e dall’altro, lo sfruttamento coattivo di una persona. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato *de quo* quando la persona diventa una “cosa”, ovvero quando la sua vita risulta interamente e sistematicamente finalizzata alla realizzazione di utilità godute da soggetti terzi.

Sul piano strutturale ci si trova innanzi ad un reato complesso: lo sfruttamento è un effetto della costrizione che, a sua volta, deve essere l’espressione di una situazione di soggezione continua.

La norma specifica, inoltre, come deve essere ottenuto questo stato di soggezione: esso è penalisticamente rilevante quando scaturisce da specifiche e tassative attività. Tale situazione, inoltre, deve essere continuativa: lo stato di soggezione deve permanere per un apprezzabile lasso di tempo[[17]](#footnote-17), escludendo dall’ambito di applicazione della fattispecie *de qua* condotte isolate ed episodiche. Si tratta, quindi di un reato abituale, che richiede una pluralità di condotte funzionali alla trasformazione dell’uomo libero in servo[[18]](#footnote-18).

Come già anticipato, l’ipotesi delittuosa in esame ha subito delle modifiche per effetto del d.lgs. 24/2014 in commento.

La novella, dando attuazione all’art. 2 della Direttiva europea 2011/36/UE, introduce nella norma incriminatrice il riferimento alla costrizione “al compimento di attività illecite” che comportino lo sfruttamento del soggetto debole, nonché quello alla costrizione “a sottoporsi al prelievo di organi”. Essa, inoltre, contiene l’esplicita indicazione dell’approfittamento della “situazione di vulnerabilità”, tra le modalità di asservimento del soggetto passivo.

In particolare, le prime due innovazioni concernono le prestazioni che incarnano lo sfruttamento della vittima, l’ultima riguarda le modalità attraverso le quali può avvenire la riduzione o mantenimento nello stato di soggezione, contemplando adesso la norma espressamente l’approfittamento di una situazione di vulnerabilità.

Con riguardo alle condotte tipiche attraverso le quali si realizza la condizione di servitù, è opportuno ricordare che con i termini violenza e minaccia la norma fa riferimento al contenuto tipico del delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.. Per quanto riguarda la definizione dei relativi concetti la dottrina è solita rinviare alla consolidata giurisprudenza in tema di violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.)[[19]](#footnote-19).

In relazione all’inganno, è stato notato come tale requisito di fattispecie sia destinato a connotare il sorgere della situazione di servitù e a lasciare in seguito il campo ad altre modalità tipiche di aggressione. Ciò in base alla considerazione che con il passare del tempo il soggetto passivo inizia a prendere consapevolezza della frode consumata nei suoi riguardi[[20]](#footnote-20).

L’abuso di autorità fa riferimento all’esercizio illegittimo, all’uso distorto, dei poteri o delle facoltà di cui un soggetto può essere titolare. Si ricordi in proposito che come precisato nella Relazione al disegno della legge 228/2003, “la previsione del mezzo dell’abuso di autorità è diretta a ricomprendere anche le ipotesi in cui le vittime siano minori o incapaci, nei confronti dei quali, proprio in considerazione della minorata condizione psicologica, può non rendersi necessario l’uso della violenza o della minaccia”[[21]](#footnote-21).

La riforma del 2014, nel duplice intento di estendere nella misura più ampia possibile la tutela penale nei riguardi di ogni forma di strumentalizzazione della condizione di inferiorità della vittima, e di allineare la legislazione nazionale alle indicazioni internazionali ed europee in materia, ha inserito, nel novero delle condotte tipiche di cui al comma 2 dell’art. 600 c.p., l’approfittamento di una situazione di vulnerabilità, accanto a quello dell’inferiorità fisica e psichica o di una situazione di necessità.

La nozione di vulnerabilità è quella, già esaminata, contenuta sia nel Protocollo contro la tratta di persone, aggiuntivo alla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, sia nella Direttiva 36/2011/UE. Si ricorda che in base a quanto previsto in quest’ultimo atto normativo, per vulnerabilità deve intendersi “una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima”.

In proposito, l’art. 1, comma 1, d.lgs. 24/2014 afferma che “nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere”.

Da notare quanto segue: prima della modifica in analisi, la dottrina era solita interpretare il requisito dell’inferiorità fisica e psichica ritenendolo sovrapponibile al concetto di vulnerabilità di cui alle fonti internazionali ed europee citate. Il Protocollo ONU, ad esempio, indicava con tale formula tutte quelle situazioni di asimmetria culturale e disparità informativa tra vittima e agente, nonché le manifestazioni di potestà maritale diffuse in alcuni contesti socio-culturali.

In linea con tali assunti, non veniva adottata una nozione di inferiorità fisica o psichica intesa come vera e propria menomazione fisica o come disagio psicologico. Piuttosto, si teneva conto delle complesse dinamiche relazionali che caratterizzano i rapporti di asservimento, dando così rilevanza non solo e non tanto a delle patologie in senso medico, ma, appunto, a tutte quelle situazioni di asimmetria e disparità conoscitiva e informativa o di assoluta sottomissione all’altrui costrizione e coercizione del tutto indipendente da una effettiva inferiorità fisica[[22]](#footnote-22). In particolare, si affermava che per concretizzare tale criterio era necessario tenere conto di un complesso di fattori relativi al vissuto sociale della vittima[[23]](#footnote-23). Rientrano, ad esempio, tra i fattori determinanti tale condizione, oltre alla mancanza di mezzi e di informazioni, la privazione dei propri documenti, la condizione di straniero immigrato in un Paese, di cui si ignora generalmente la lingua e la cultura, la lontananza dalla propria famiglia e dagli affetti, l’isolamento culturale.

Anche lo stato di necessità veniva inteso in senso ampio con riferimento a generiche situazioni di bisogno. Secondo la giurisprudenza il riferimento della norma di cui all’art. 600 c.p. era paragonabile alla nozione di stato di bisogno di cui all’art. 1448 del codice civile e andava inteso come “qualsiasi situazione di “debolezza” o di mancanza materiale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona”, dato che nella ipotesi di riduzione in servitù si verifica “una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo, che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitta per trarne vantaggio”[[24]](#footnote-24).

Da un punto di vista critico si può notare la ridondanza delle tre situazioni di approfittamento appena descritte. Il riferimento alla situazione di vulnerabilità è infatti assorbente rispetto alle nozioni di inferiorità fisica o psichica e di situazione di necessità. Ciò risulta evidente anche dall’esame del contenuto dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 24/2014, in cui è presente un’elencazione di soggetti da considerare vulnerabili, nella quale vengono ricompresi anche soggetti considerati in uno stato di inferiorità fisica (minori, anziani, donne in cinta, disabili) o psichica (minori, anziani, persone con disturbi psichici), nonché dall’elasticità con cui venivano interpretate la condizione di inferiorità fisica o psichica e quella di necessità.

Sarebbe stato opportuno, una volta inserito il richiamo testuale alla situazione di vulnerabilità, eliminare dal testo della norma in esame ogni altro riferimento a modalità di strumentalizzazione della condizione di inferiorità della vittima. L’utilizzo normativo di locuzioni differenziate ma sovrapponibili tra di loro può spiegarsi solo (a meno di non voler accusare di “distrazione” e sciatteria il legislatore) con quella ossessiva preoccupazione politico criminale di reprimere a tappeto qualsiasi forma di approfittamento delle difficoltà in cui versano le vittime del reato.

Nello stesso momento, però, l’introduzione di una tale quantità e varietà di note modali della condotta rischia di originare notevoli difficoltà interpretative, data la genericità di alcuni concetti. Da questo punto di vista, è stato osservato come la seconda parte del nuovo art. 600 c.p. rischia di riprodurre le problematiche poste dal delitto di plagio[[25]](#footnote-25). Il ricorso al generico concetto di soggezione, nell’intento del legislatore, è funzionale all’attribuzione di rilevanza penale anche alla riduzione/mantenimento in uno stato di soggezione di tipo psicologico: la norma, infatti, non richiede che la vittima sia ridotta “fisicamente” in una condizione di asservimento; conseguentemente l’ambito di punibilità risulta esteso anche all’instaurazione di rapporti di dominio psichico e di sudditanza psicologica. Ed è proprio la configurabilità di una soggezione psichica che potrebbe essere interpretata come un recupero occulto del delitto di plagio, sollevando le stesse perplessità circa l’ambiguità e indeterminatezza della formula impiegata e la sua relativa difficoltà di accertamento processuale.

E il d.lgs. 24/2014 non ha certo migliorato le cose con la formula “approfittamento di una situazione di vulnerabilità”.

L’ultima modalità di condotta attraverso la quale è possibile ridurre o mantenere un soggetto in stato di servitù è rimasta invariata. Si tratta della promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Attraverso questa formula la norma fa riferimento a tutte le ipotesi di negoziazione di persone.

L’esercizio, da parte dell’agente, del potere di fatto scaturente dallo stato di soggezione, persegue un preciso risultato: la costrizione della vittima a “prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi”.

Si condivide quella parte della dottrina che considera lo sfruttamento attraverso le prestazioni personali come evento del reato in esame[[26]](#footnote-26).

In proposito, si deve rilevare che nella struttura della norma tale elemento rappresenta un aspetto qualificante e decisivo dello stato di soggezione continuativa cui l’individuo è sottoposto. Ciò che importa non è tanto l’asservimento in sé, quanto quello finalizzato allo sfruttamento. Come sottolineato più volte in sede internazionale ed europea, l’elemento caratterizzante i delitti si schiavitù, è la reificazione dell’individuo e questa può attuarsi solo attraverso l’uso e il godimento protratto della persona, ridotta alla stregua di cosa sottoposta alla disponibilità del padrone. Lo sfruttamento, quindi, deve concretizzarsi nella ripetuta costrizione a prestazioni servili: esso deve assumere, insomma, il carattere dell’abitualità in stretta connessione con la permanenza e continuità dello stato di soggezione[[27]](#footnote-27).

Anche la giurisprudenza della Cassazione ha valorizzato il ruolo decisivo del requisito dello sfruttamento nella struttura della norma. Secondo la Corte, “il concetto di schiavitù è, per comune nozione, riferito non solo e non tanto al concetto di proprietà in sé dell’uomo sull’uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi di fare imposti mediante violenza fisica o psichica. La detta finalità di sfruttamento è quella che distingue la fattispecie dell’art. 600 da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, considerata quest’ultima come facoltà di sposamento nel tempo e nello spazio e tutelata dagli artt. 605-609 *decies* c.p.”[[28]](#footnote-28).

E’ interessante notare che dalle parole della motivazione sembra potersi dedurre che l’elemento dello sfruttamento venga inteso come scopo finale della condotta, oggetto di dolo specifico, contrariamente all’opinione maggioritaria in dottrina, in base alla quale lo sfruttamento è inteso come evento connaturato dello stato di soggezione. Quest’ultima interpretazione comporta un’inevitabile restringimento dell’area di punibilità: per ritenere consumato il delitto, secondo quanto visto sopra, sarà necessaria la costrizione ad effettuare una pluralità di prestazioni. Non sarà sufficiente una privazione temporanea della libertà fisica e di movimento o il ricorso occasionale alla violenza fisica o morale. In proposito è stato affermato che ciò che deve realizzarsi è piuttosto un rapporto di vera e propria sudditanza anche psicologica ed emotiva (torna lo spettro del plagio), che sola è in grado di minare la capacità di autodeterminazione della vittima[[29]](#footnote-29). In ogni caso, secondo alcuni, la formula di chiusura “a prestazioni che comportino comunque lo sfruttamento” consente di punire le forme più diverse di sfruttamento e reificazione dell’individuo, in conformità alla nozione di sfruttamento elaborata in sede internazionale.

Si consideri, inoltre, quanto segue. Interpretare il requisito dello sfruttamento come oggetto di dolo specifico anticiperebbe la soglia della punibilità, con inevitabili problemi anche in sede di accertamento probatorio. Considerato poi che la pena prevista per il reato di cui all’art. 600 c.p. è decisamente elevata, per non dire spropositata, (ben superiore agli standard internazionali), sembra preferibile aderire all’opinione di coloro che ritengono che lo sfruttamento debba effettivamente verificarsi ed essere provato. Mantenendo tale requisito come evento del reato, risulterebbero comunque punibili a titolo di tentativo, in base all’art. 56 c.p., anche tutte quelle condotte che non sono riuscite a tradursi in effettivo utilizzo delle vittime già asservite. Con evidenti effetti favorevoli al reo in termini di riduzione del trattamento sanzionatorio di cui alle norme in commento e con rispetto del principio di proporzionalità delle pene.

Un’ultima considerazione prima di esaminare i contenuti della nozione di sfruttamento esplicitati dal legislatore del 2014. Non sembra errato aderire parzialmente a quell’orientamento che nega l’esistenza di una sostanziale differenza tra schiavitù (intesa come esercizio dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà) e servitù (intesa come stato di soggezione continuativo accompagnato dalla costrizione della vittima a fornire prestazioni che ne comportino lo sfruttamento) e che interpreta l’art. 600 c.p. come fattispecie unica[[30]](#footnote-30). La norma, in base a questa ricostruzione interpretativa, esemplifica varie forme in cui può esplicarsi la condotta e ciò in ossequio alla normativa convenzionale, più che per ragioni di chiarezza. Proprio la condizione di soggezione continuativa e la finalizzazione allo sfruttamento della vittima costituirebbero canoni interpretativi dell’intera fattispecie ed elementi qualificanti del particolare disvalore del fatto. Del resto, anche secondo la Corte la nuova formulazione dell’art. 600 c.p., “lungi dall’ipotizzare, al primo comma, due diverse fattispecie tra loro estranee (perché così sarebbe ove l’esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà fosse scevra dal fine di profitto – mediante sfruttamento nominato o innominato – ulteriormente tipizzante solo la alternativa ipotesi della soggezione fisica o psichica pure prevista da quel primo comma), tipizza due diversi modi di schiavitù, dei quali il primo genericamente connotato dai medesimi poteri tipici del diritto di proprietà, l’altro, alternativo, connotato espressamente e definito come di chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione fisica o psichica. Ma ambedue tali situazioni di fatto dovevano essere caratterizzate, sin da allora, dalla ulteriore previsione modale descritta come di costringimento a prestazioni lavorative, sessuali, all’accattonaggio o comunque comportanti lo sfruttamento”[[31]](#footnote-31).

Quello su cui si concorda è l’esistenza di un’unica fattispecie di reato di evento a forma libera, di cui la norma esemplifica le forme di realizzazione. Lo sfruttamento, però, non dovrebbe essere inteso come fine della condotta di asservimento, ma come evento nel senso sopra specificato.

Passando all’esame delle novità apportate dal d.lgs. 24/2014, esse riguardano l’espressa previsione di nuove ipotesi di utilizzazione illecita dei “servi”. In particolare, la norma fa riferimento adesso anche alla costrizione al “compimento di attività illecite” che comportino lo sfruttamento della vittima e al “sottoporsi al prelievo di organi”.

In proposito, è lecito dubitare dell’utilità di tali aggiunte normative, oltre che della razionalità complessiva del sistema.

A prima vista, la modifica si era resa necessaria al fine di allineare l’ordinamento italiano alle indicazioni internazionali ed europee. Come già visto, in base all’art. 2, par. 3, della Direttiva 36/2011, la nozione di sfruttamento deve essere tale da comprendere “come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”. Definizione assai simile a quella contenuta nel protocollo sulla tratta della Convenzione ONU del 2000.

L’art. 600 c.p., prima delle modifiche del 2014, non conteneva i riferimenti alle attività illecite e al prelievo di organi. Tuttavia, la norma menzionava espressamente, con una clausola di chiusura, la costrizione a prestazioni che comportassero lo sfruttamento della vittima. Quest’ultimo concetto aveva assunto, nella interpretazione dominante tanto in dottrina che in giurisprudenza, un significato ampio, esteso anche ad ipotesi di sfruttamento prive di consistenza economico-patrimoniale[[32]](#footnote-32). Esso, ancora oggi, comprende ogni forma di utilizzazione di un altro essere umano a fini egoistici[[33]](#footnote-33).

Ebbene, il compimento di attività illecite e il prelievo di organi non sono forse prestazioni che comportano lo sfruttamento delle vittime?

L’intento, probabilmente, era quello di specificare maggiormente la nozione di sfruttamento, al fine di soddisfare al meglio il principio di determinatezza *ex* art. 25, comma 2, Cost. e fare espresso riferimento alle forme di utilizzazione illecita previste nei documenti internazionali ed europei. Il risultato, purtroppo, è stato quello di creare qualche problema interpretativo. Si allude alla possibile sovrapposizione tra la costrizione a sottoporsi al prelievo di organi, come elemento costitutivo del reato, nella specie come forma di sfruttamento/evento, e il fine della sottoposizione al prelievo di organi, circostanza aggravante del reato in esame, di cui all’art. 602 *ter* c.p..

Considerando tale ipotesi, ciò che si potrebbe profilare all’interprete è il seguente scenario: il solo perseguimento del fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi sarà motivo di un aumento di pena, in virtù dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 602 *ter*, comma 1, lett. b), ritenuta compatibile col tentativo, mentre se la vittima viene effettivamente costretta a sottoporsi al prelievo di organi, si integrerà l’evento del reato di cui all’art. 600 c.p.. Ciò potrebbe, in talune ipotesi, portare ad equiparare, dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, il tentativo del reato di cui all’art. 600 c.p. alla sua forma consumata.

E nel caso in cui l’agente riuscisse a portare a compimento la propria condotta costringendo la persona a sottoporsi al prelievo di organi, dovrà essere applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 602 *ter* c.p. oppure ciò implicherebbe una violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale?

Si deve osservare, inoltre, che le indicazioni contenute nella Direttiva 36/2011 in relazione al trattamento sanzionatorio, non prevedono nessun aumento di pena per i casi in esame. In base all’art. 4, par. 2, della Direttiva citata, infatti, le pene possono essere più elevate quando il fatto:

“a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori;

b) sia stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ;

c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; oppure

d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave”.

Sarebbe stato opportuno, allora, abrogare la circostanza aggravante del fine del prelievo di organi, contenuta nella lettera b) del comma 1 dell’art. 602 *ter* c.p., scongiurando l’applicazione di pene eccessivamente elevate e, per questo, definibili «terroristiche»[[34]](#footnote-34).

Va segnalato, poi, che si è persa un’ulteriore occasione per prevedere espressamente l’irrilevanza del consenso eventualmente prestato dalla vittima allo sfruttamento in presenza di uno dei metodi coercitivi sopra illustrati. E ciò nonostante l’esplicita previsione in tal senso contenuta sia nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU sulla tratta delle persone sia nella Direttiva 36/2011. Si può continuare a sostenere, comunque, che tale omissione non può avere l’effetto di escludere la rilevanza penale della condotta in presenza del consenso della vittima, poiché in ogni caso il consenso non potrà essere invocato come scriminante, data la natura indisponibile del bene giuridico tutelato[[35]](#footnote-35). In ciò il giudice, al fine di garantire un’effettiva tutela alla vittima, nel caso in cui risulti provato l’uso di mezzi coercitivi, dovrà fare riferimento all’irrilevanza del consenso quale regola vincolante di valutazione contenuta nella Direttiva citata.

Un’altra contraddizione è contenuta nel d.lgs. 24/2014 in relazione alla modifica della norma in esame. Nella struttura dell’art. 600 c.p. non è stato aggiunto un comma analogo a quello inserito invece nell’art. 601 c.p., in base al quale il reato, qualora commesso nei confronti di persona minore di età, si configura a prescindere dall’impiego di mezzi coercitivi. Un espresso riferimento in tal senso sarebbe stato opportuno ai fini sia di una maggiore tutela dei minori, sia di una maggiore armonia sistemica. E’ possibile comunque ritenere in via di interpretazione teleologica che il reato in esame, qualora commesso nei confronti di minori, prescinda dall’impiego di particolari mezzi ingannatori o coercitivi. Specificando che per persona minore di età, ai sensi della Direttiva 36/2011, la quale ricalca la Convenzione di Lanzarote del 2007, devono intendersi tutti coloro che non hanno compiuto i 18 anni.

E’ opportuno adesso verificare quali siano i rapporti tra l’ipotesi delittuosa in analisi e le altre figure di reato oggetto del presente commento. Si discute, innanzitutto, se il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù possa concorrere con i delitti di tratta di persone previsti nell’art. 601 c.p.. Come si vedrà a breve, anche in questo caso la dottrina riconosce generalmente che la norma contempli due ipotesi delittuose. In particolare, rispetto alla prima ipotesi di tratta lo stato di schiavitù o servitù è considerato necessario presupposto della condotta; conseguentemente, si ritiene che il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù rimanga assorbito nell’art. 601 c.p.. Con riguardo alla seconda fattispecie di tratta, parte della dottrina, vigente la vecchia norma, negava la possibilità di un concorso tra le due fattispecie in base alla seguente considerazione: la costruzione di uno stato di schiavitù o servitù rappresenta la realizzazione del fine previsto dalla norma sulla tratta, conseguentemente esso integrerebbe un *post factum* non punibile. Le stesse considerazioni possono valere ancora oggi.

Tra gli artt. 600 e 602 c.p., invece, vi sarebbe un rapporto di alternatività. Come si vedrà, infatti, l’art. 602 c.p., punisce la compravendita o la cessione di «una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600» e sempre che il fatto non costituisca il reato di tratta, cui all’art. 601 c.p.. Per le ragioni che verranno esposte più avanti, si dubita fortemente dell’opportunità di mantenere la norma relativa all’acquisto o alienazione di schiavi, potendo considerare punibili tutte le condotte ad essa in precedenza riconducibili o sulla base dell’art. 600 c.p. o sulla base dell’art. 601 c.p..

1. **Il nuovo volto della tratta di persone in base al novellato art. 601 c.p..**

In base alla nuova formulazione della norma di cui all’art. 601 c.p.: “È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

Dopo l’intervento di *restyling* operato dal d.lgs. 24/2014, la struttura della norma in esame ne è uscita completamente mutata per la seconda volta[[36]](#footnote-36).

Ad essere nel centro del mirino, questa volta, è il fenomeno del traffico di persone: viene in rilievo l’elemento del movimento, sufficiente, anche se non necessario, nella riformulazione della norma ad opera del d.lgs. 24/2014, ad integrare il reato in esame.

Il nuovo delitto incrimina due diverse condotte, entrambe riconducibili alla categoria della “tratta” di esseri umani.

La prima ipotesi di reato consiste nel fatto di chi “recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600”.

Prima della modifica, il testo di legge si limitava a incriminare la “tratta” senza alcuna altra specificazione: il legislatore del 2003 aveva ritenuto opportuno lasciare la relativa nozione indefinita. Da ciò, con buona pace dei più caldi sostenitori del principio di determinatezza, erano sorte inevitabili controversie interpretative circa l’ampiezza semantica di tale termine. In particolare, la questione era se ai fini dell’applicazione della norma si dovessero richiamare le corrispondenti nozioni adottate nelle sedi internazionali ed europee[[37]](#footnote-37), oppure se si dovesse fare riferimento alla descrizione, più restrittiva, contenuta nella seconda ipotesi incriminatrice prevista dall’art. 601 c.p., cioè ai soli eventi dell’ingresso, del soggiorno, dell’uscita, o del trasferimento nel territorio dello Stato[[38]](#footnote-38). A prevalere era questa seconda interpretazione, la quale, tuttavia, rendeva il sistema di tutela predisposto dal legislatore italiano non perfettamente conforme alle correlative discipline internazionali ed europee.

Come si vedrà, tale opzione ermeneutica riusciva a recuperare un margine di operatività sostanziale alla figura di reato dell’acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), specie dopo il testuale rifermento da parte dell’art. 601 c.p. alla sua possibile applicazione nel caso di condotte poste in essere nei confronti di un solo individuo.

Opportunamente, allora, il d.lgs. 24/2014 specifica adesso quali siano le condotte punibili come tratta, inserendole nella prima parte dell’art. 601 c.p., ovvero il reclutamento, l’introduzione nel territorio dello Stato, il trasferimento anche al di fuori di esso, il trasporto, la cessione di autorità e l’ospitare.

Come si nota, il contenuto semantico del termine “tratta” risulta più ampio di quanto ritenuto dalla precedente interpretazione restrittiva, comprendendo anche condotte come il reclutamento, la cessione di autorità e l’ospitare che possono non implicare alcun movimento in senso stretto. Si può ritenere, in proposito, che le indicazioni contenute nella direttiva del 2011, relative alla definizione di quali condotte debbano essere considerate tratta di persone, siano state rispettate dal legislatore italiano[[39]](#footnote-39).

I problemi si celano altrove. In primo luogo, la costruzione sintattica della norma non risulta per nulla felice nel suo complesso. E ciò in base alle seguenti considerazioni.

Come si è visto, nelle sedi internazionali ed europee il fattore unificante tutte le condotte riconducibili al fenomeno della tratta risulta essere lo scopo perseguito dagli autori del reato in questione, ovvero lo sfruttamento delle vittime.

In linea con tali documenti, il d.lgs. 24/2014 muta il volto della seconda ipotesi delittuosa descritta dalla norma, riformulando il fine che deve essere perseguito dall’agente affinchè la sua condotta di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, etc. possa assumere rilievo penale ai sensi dell’art. 601 c.p.. Purtroppo, il riferimento allo scopo perseguito, ovvero il fine di indurre o costringere le vittime “a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”, è collocato alla fine del primo comma. Conseguentemente, esso, da un punto di vista letterale, sembra riferito soltanto alla seconda ipotesi delittuosa presa in considerazione dalla norma.

Risulterebbe opportuno, invece, considerare la necessità del perseguimento del fine di sfruttamento riferita anche alla prima ipotesi di reato. Ciò per due motivi. Innanzitutto, soltanto in questo modo la norma sarebbe conforme ai dettami della direttiva del 2011.

In secondo luogo, tale precisazione risulta fondamentale per distinguere l’ambito di applicazione della norma *de qua*, e in particolare della prima ipotesi di reato, da quello relativo alle disposizioni di cui agli artt. 12 della Legge 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione)[[40]](#footnote-40) e 602 c.p. (dovendo continuare a fare i conti con tale fattispecie non abrogata, anche se ormai inutile).

Si pensi alla condotta di chi effettua un trasporto di persone, senza utilizzare metodi coercitivi. In casi del genere l’elemento cruciale per un corretto inquadramento del comportamento criminoso risulta essere proprio l’obiettivo perseguito.

Come già visto, le due discipline relative alla tratta e all’immigrazione clandestina sono contigue, avendo entrambe ad oggetto il traffico di persone, ovvero l’elemento del movimento, dello spostamento di esseri umani[[41]](#footnote-41). Tale distinzione, tuttavia, rischia di avere portata limitata e di sfumare se non si chiarisce che ciò che risulta diverso nei due casi è lo scopo perseguito dall’autore del reato. Lo scopo di sfruttare l’individuo è identificativo del fenomeno vero e proprio della tratta e della corrispondente fattispecie di reato. Nel caso della disciplina relativa all’immigrazione clandestina, invece, il fine perseguito è “solo” quello di far attraversare illegalmente la frontiera ottenendo dei vantaggi di tipo economico-patrimoniale in cambio.

Riprendendo la distinzione illustrata in precedenza, nelle due forme di manifestazione del fenomeno, il rapporto trafficante-emigrante viene a differenziarsi nella fase finale del rapporto, che si instaura successivamente nel paese di destinazione: nel caso dello *smuggling*, il rapporto è limitato al trasferimento delle persone, sia pure attraverso forme illegali, nel caso del *trafficking of human beings*, esso prosegue anche nel paese di destinazione, mirando i trafficanti allo sfruttamento della persona.

Analizzando il fenomeno con le regole proprie delle leggi del mercato, si può osservare che nel caso del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’attivazione della relazione economica parte dagli stessi individui, oggetto di trasferimento. Costoro desiderano trasferirsi da un paese ad un altro, ma non dispongono di un proprio capitale o comunque di persone disposte a fornirglielo. Conseguentemente essi si rivolgono ai rappresentanti delle organizzazioni criminali, sapendo che queste possono fornire la possibilità di emigrare. In questo caso, si ha dunque una domanda che parte dal migrante e un’organizzazione criminale che offre il servizio. Nel traffico di esseri umani, invece, le persone vengono reclutate dagli organizzatori, gestori del traffico, per rispondere ad una domanda di mercato che esiste, questa volta, nei paesi di destinazione, nei quali si determina l’esigenza di acquisire persone, intese quali merce di scambio, per avviarle alla prostituzione o all’accattonaggio o al lavoro nero, ovvero al mercato del traffico di organi umani: in questi casi, dunque, il rapporto si inverte e la relazione illecita si origina, con una specifica domanda, dai paesi di destinazione, cui l’organizzazione del traffico offre praticamente l’attuazione del servizio richiesto.

Alla luce di quanto illustrato è evidente perché risulti necessario intendere il fine dello sfruttamento come riferito anche alla prima ipotesi di reato prevista nel comma 1 dell’art. 601 c.p..

Se così non fosse, la delimitazione del campo di applicazione delle due discipline citate non sarebbe certa e determinata, con evidenti effetti sfavorevoli per il reo.

Si consideri, inoltre, che la norma, alimentando la confusione, nella sua prima parte, non prevede particolari caratteristiche modali che devono connotare la condotta di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, etc., contrariamente alle definizioni internazionali ed europee di tratta, che in proposito affermano tutte la rilevanza di tali metodi violenti o ingannatori, indipendentemente dalla posizione della vittima (se già ridotta in schiavitù/servitù o meno). I particolari mezzi coercitivi, infatti, sono presi in considerazione dalla seconda parte della norma e delineano il volto dell’altra ipotesi delittuosa.

Anche in materia di tratta, già dai primi commenti dopo la l. 228/2003, la dottrina maggioritaria ritiene che la disposizione di cui all’art. 601 c.p. preveda accanto ad una fattispecie a forma libera, consistente nel fatto di chi commette “tratta” di persone già in stato di schiavitù o servitù, anche una fattispecie a forma vincolata, nella quale il legislatore ripropone la tecnica di tipizzazione normativa adottata per la riduzione/mantenimento in schiavitù nell’art. 600 c.p., richiamando le stesse modalità tassative di realizzazione della condotta, ovvero l’“inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona” che esercita autorità sulla vittima.

Si potrebbe sostenere che qualora la condotta punibile sia posta in essere nei confronti di soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p., è implicito ritenere la “naturale” e imprescindibile costrizione di queste categorie di individui, privati della loro libertà di autodeterminazione.

Ragionando così si incontra tuttavia l’ostacolo interpretativo dell’art. 602 c.p.. Quest’ultima norma sanziona chiunque, fuori dai casi di cui all’art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 c.p.. Al fine di conservare un sia pur limitato ambito di applicazione a tale disposizione, l’interpretazione dominante è stata nel senso di ritenerla applicabile nei casi in cui la vendita o la cessione vengano attuate senza ricorrere alle modalità coercitive tipiche della tratta[[42]](#footnote-42). Si ammette, quindi, la possibilità che il reclutamento, il trasporto, la cessione dell’autorità, etc. possano avvenire senza caratteristiche violente o ingannatorie.

Da questo punto di vista, in coerenza con le modifiche apportate dal d.lgs. 24/2014, sarebbe stato forse opportuno abrogare l’art. 602 c.p., considerato, come già accennato, che le condotte ricomprese nella sua struttura possono essere ricondotte alle fattispecie di cui agli artt. 600 e 601 c.p. e che il trattamento sanzionatorio previsto è lo stesso.

Nel complesso sembra che si sia tornati indietro. L’orientamento interpretativo tradizionale, formatosi sotto il vigore dell’originaria formulazione dell’art. 601 c.p., identificava la tratta con “l’attività di chi, a fine di lucro, si dedica alla cattura, al trasporto e alla compravendita sia di persone già in schiavitù, sia di persone destinate ad essere ridotte in tale condizione”. Conseguentemente, la tratta e il commercio non avevano come presupposto necessario la preesistenza della condizione di schiavo o di persona posta in condizione analoga alla schiavitù, potendosi configurare anche in danno di soggetti liberi[[43]](#footnote-43).

Dall’esame delle definizioni di tratta o di traffico di esseri umani contenute nei testi internazionali ed europei, inoltre, non sembra che la distinzione tra liberi e schiavi possa essere rilevante o che incida sul concreto disvalore penale dei fatti relativi.

Sarebbe stato meglio, allora, prevedere un’unica ipotesi di reato, caratterizzata da particolari modalità coercitive di realizzazione e dal fine dello sfruttamento finale, indipendentemente dalla particolare posizione della vittima. Del resto, la persona è sempre tale che sia libera o ridotta in condizione di asservimento.

Così riformulata la “nuova” figura delittuosa avrebbe veramente avuto il volto del traffico di persone di cui alle disposizioni degli atti internazionali ed europei. Solo così, inoltre, si poteva mantenere un possibile ambito applicativo all’art. 602 c.p., nel caso di condotte poste in essere senza le particolari caratteristiche modali di cui all’art. 601 c.p. (a patto, però, di prevedere un più contenuto trattamento sanzionatorio).

A tal proposito ancora un’osservazione. Il termine “tratta” risulta ormai anacronistico; esso è inadeguato a denotare un fenomeno come quello descritto per sommi capi nelle righe precedenti, ovvero il traffico internazionale di persone. Si è persa l’occasione di “svecchiare” un po’ la norma, modificandone la rubrica.

Tornando all’esame della struttura della norma, così come essa si presenta dopo il d.lgs. 24/2014, si deve notare che ai fini dell’integrazione della seconda condotta punibile, non risulta più essenziale l’elemento del necessario trasferimento spaziale della vittima. In precedenza, invece, l’agente doveva indurre o costringere la vittima “a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno”, con la precisazione della punibilità espressa anche per i trasferimenti interni al territorio nazionale.

La condotta consiste nel fatto di chi “recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone (…), mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”.

Con riguardo al reclutare, esso allude all’adoperarsi per fare in modo che le persone siano poste o collocate nella disponibilità di un soggetto con il fine di sfruttarle.

Data la genericità del concetto, si potrebbe ritenere rientrare nel suo raggio d’azione anche la condotta di acquisto di una persona.

Nessun problema per quanto concerne le condotte dell’introduzione nel territorio dello Stato, del trasferimento e del trasporto, per le quali si può fare riferimento alle interpretazioni relative alla vecchia formulazione della norma.

In relazione alla cessione dell’autorità, il discorso si fa più complesso. Con tale formula dovrebbe intendersi qualsiasi forma di compravendita o di cessione a titolo gratuito, dalla quale necessariamente scaturisce una cessione di autorità, appunto, al compratore o cessionario sulla vittima comprata o ceduta. Inoltre, il reato in questo caso potrebbe essere inteso come a concorso necessario, ritenendo punibile sia chi dispone della persona assoggettata, sia chi detta persona ottiene. Come si dirà anche in seguito, così facendo si andrebbe contro la formulazione letterale della norma, che sembra riferirsi solo all’atto del cedere (a titolo gratuito o oneroso è indifferente). In ogni caso si potrebbe sempre considerare la condotta di chi riceve o ottiene come da ascrivere alla sfera di applicabilità della fattispecie di mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 c.p..

La condotta dell’ospitare, infine, potrebbe destare qualche problema di coordinamento con altre discipline (si pensi ai reati di favoreggiamento della prostituzione minorile e dello sfruttamento della prostituzione).

Per la definizione dei concetti relativi alle caratteristiche modali della condotta si rinvia a quanto affermato in relazione all’art. 600 c.p..

Il d.lgs. 24/2014 mette fine una volta per tutte ad una delle questioni interpretative sorte in seguito alle modifiche di cui alla l. 228/2003. Si allude alla disputa relativa al numero di vittime necessario e sufficiente per poter considerare la condotta concreta ascrivibile al reato *de quo*. La disciplina previgente la riforma del 2003, secondo l’orientamento allora dominante, riguardava esclusivamente le condotte che avessero ad oggetto una pluralità di soggetti e presupponeva, di conseguenza, la presenza di una struttura organizzativa di carattere imprenditoriale[[44]](#footnote-44). Il singolo ed episodico atto di acquisto o cessione ricadeva nell’orbita dell’art. 602 c.p., sanzionato allora più lievemente. Dopo la modifica del 2003, il testo della norma conteneva il riferimento alla “persona” al singolare. Inoltre, l’art. 602 c.p. contempla il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi più grave di tratta. Conseguentemente era difficile distinguere gli ambiti operativi delle due norme in base alla pluralità o unicità della vittima. Ciononostante, secondo una parte della dottrina, “la soluzione interpretativa ancorata ad un piano di razionalità sembra essere quella già sostenuta in passato”[[45]](#footnote-45). L’elemento dell’organizzazione strutturale e la finalizzazione commerciale, in base a tale orientamento, sono connaturati alla tratta e implicherebbero la commissione del reato in danno di più persone. Tale ricostruzione, ritenendo la pluralità delle vittime elemento costitutivo dell’art. 601 c.p., trova oggi l’ostacolo letterale della nuova formulazione della norma. Il d.lgs. 24/2014 ha inserito nell’art. 601 l’espressa formula “una o più persone”. Conseguentemente, anche un singolo episodio di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, etc., avente ad oggetto una sola persona, integrerà la condotta punibile, sia alla luce della prima parte della disposizione che della seconda.

Nel complesso, sembra potersi affermare che nella redazione del d.lgs. 24/2014 non si sia colta l’occasione di perfezionare e razionalizzare la disciplina relativa al fenomeno del traffico di persone. Da notare che anche in relazione alla norma in esame si è mancato di prevedere espressamente l’irrilevanza del consenso della vittima di tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, in presenza di una condotta caratterizzata dai metodi coercitivi di cui sopra. In proposito posso valere le stesse considerazioni svolte con riguardo all’inoperatività del consenso eventualmente prestato nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 600 c.p..

In conformità ai dettami della Direttiva 36/2011/UE, nonché delle convenzioni internazionali ed europee in materia di tratta, invece, il secondo comma dell’art. 601 c.p. prevede la punibilità di “chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

Come già anticipato, il d.lgs. 24/2014 ha mutato la struttura della seconda ipotesi delittuosa prevista dall’art. 601 c.p. anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo. Si tratta sempre di reato a forma vincolata, caratterizzato da dolo specifico, ciò che muta è il contenuto di quest’ultimo: non più il fine di ridurre la vittima o le vittime in condizione di schiavitù o servitù, bensì il fine dello sfruttamento delle stesse.

Anche in questo caso si potranno porre dei problemi di sovrapposizione normativa derivanti dalla circostanza che il fine di sottoporre a prelievo di organi viene adesso inserito tra i possibili scopi della condotta dell’autore del reato di tratta. E si ricordi che, sintatticamente, il fine dello sfruttamento è riferito solo alla condotta di chi recluta, etc. una o più persone che non siano nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p..

Conseguentemente, l’aggravante di cui all’art. 602 *ter*, comma 1, lett. b), c.p. potrà venire in considerazione solo in relazione alla prima fattispecie di reato prevista dall’art. 601, ovvero il reclutamento, etc. di soggetti che siano già schiavi o servi. Anche se, dato il riferimento al prelievo di organi anche nel corpo della norma di cui all’art. 600, ci si chiede cosa avvenga nell’eventualità in cui la vittima ridotta in condizione di servitù venga costretta a sottoporsi al prelievo di organi e successivamente, ad esempio, trasportata da un luogo ad un altro al fine di essere sottoposta ad un altro prelievo. In casi del genere dovrebbe applicarsi anche la circostanza aggravante? Se ne dubita fortemente.

Con riguardo alla seconda figura di reato, applicare l’aggravante citata significherebbe valutare lo stesso elemento (il fine di sottoporre la persona al prelievo di organi) due volte: la prima in sede di accertamento del dolo specifico, la seconda in sede di attribuzione della circostanza aggravante relativa.

In proposito si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo precedente circa l’opportunità di abrogare espressamente l’aggravante del fine del prelievo di organi.

1. **Inutilità dell’art. 602 c.p..**

L’art. 602 c.p. costituiva, nell’intenzione del legislatore del 2003, la norma di chiusura del sistema di tutela della personalità individuale. Esso prevede la punibilità di colui che, “fuori dei casi indicati nell’art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600”. Il trattamento sanzionatorio è sempre lo stesso: da otto a venti anni di reclusione. La norma è strutturata come fattispecie sussidiaria rispetto al delitto di tratta di persone; si noti, inoltre che la condizione di schiavi o servi costituisce presupposto della condotta descritta dalla norma in esame.

Si tratta di una disposizione volta a colpire tutte le condotte relative ai diversi passaggi e trasferimenti della custodia e del potere di controllo sulla vittima successive all’avvenuta riduzione in schiavitù o servitù[[46]](#footnote-46).

Le questioni interpretative sorte con riferimento al coordinamento con i delitti previsti negli artt. 600 e 601 erano due: la nuova formulazione del delitto di tratta, che “accontentandosi” di un solo soggetto rende difficile conservare un modesto spazio applicativo all’art. 602 c.p.[[47]](#footnote-47); e la mancata previsione espressa della condotta di ricezione della vittima.

Non potendo più fare leva sul criterio quantitativo per distinguere le ipotesi di tratta da quelle di acquisto e alienazione di schiavi, la dottrina era solita cercare la soluzione altrove. E precisamente: con riguardo alla seconda figura di reato prevista nell’art. 601 c.p., ovvero la induzione/costrizione della persona a fare ingresso, soggiornare, uscire o trasferirsi nel territorio dello Stato al fine di ridurla in schiavitù/servitù, la linea discretiva era data dallo *status* della vittima[[48]](#footnote-48) (ancora libera o meno); nel caso della tratta di schiavi, invece, si riteneva che la condotta integrasse il reato di cui all’art. 602 quando attuata senza ricorrere ai “mezzi” della tratta.

In relazione alla rilevanza o meno della condotta di ricezione della vittima ceduta, si registrano due interpretazioni: la prima assimila tale attività al mantenimento della vittima in una condizione di asservimento e la ritiene assorbita nella condotta di mantenimento di cui all’art. 601[[49]](#footnote-49); in base alla seconda, invece, l’art. 602 c.p. contemplerebbe un reato a concorso necessario, che punisce sia chi dispone della persona assoggettata, sia chi la ottiene. In ogni caso la ricezione a titolo gratuito non rimaneva impunita.

Il d.lgs. 24/2014, pur non interessandosi la norma, ne ha causato senza dubbio la “morte”.

Risulta determinante in tal senso l’espressa declinazione, nel nuovo art. 601 c.p., delle modalità di esecuzione della tratta, tra cui figura la «cessione di autorità».

Tale condotta, come visto, sarà integrata tutte le volte in cui vi è un passaggio di proprietà della vittima, il quale, a sua volta, implica il trasferimento dell’autorità da una persona, il cedente, ad un’altra, il cessionario o ricevente.

Conseguentemente, data la clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 602 c.p., ogni atto di alienazione (a titolo oneroso) o cessione (a titolo gratuito) di qualsiasi categoria di persone, e indipendentemente dal numero, integrerà il reato di tratta.

A questo punto si potrebbe interpretare il reato di tratta, nella sua veste di cessione di autorità sulla persona, come a concorso necessario, ritenendo comprese anche le condotte di ricezione o acquisto; in questo caso, però si incontrerebbe l’ostacolo dell’interpretazione letterale della norma. Probabilmente questa sarebbe la giusta strada da seguire, in quanto la più ragionevole; in ogni caso, se come già detto l’essenza della schiavitù è la reificazione, ovvero il trattare la persona come cosa e il contrattare persone non può non ridurle allo stato di cose, ogni atto di compravendita integrerà per ciò solo il delitto di schiavitù di cui all’art. 600 c.p..

In conclusione, dopo le modifiche di cui all’art. 2 del d.lgs. 24/2014, si dubita fortemente della residua utilità del 602 c.p.. Le condotte in esso previste, infatti, sono già punibili in base alle norme che prevedono la riduzione o mantenimento in schiavitù e la tratta.

1. V. P. Arlacchi, *Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani*, Rizzoli Editore, 1999, 37. [↑](#footnote-ref-1)
2. In base all’art. 3 d.lgs. 24/2014 «all’articolo 398 c.p.p., dopo il comma 5 *bis* è aggiunto il seguente comma: «5 *ter*. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5 *bis* quando fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede». [↑](#footnote-ref-2)
3. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell’indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse  successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall’autore del reato. Quando è ignoto l’autore del reato, la domanda è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione emesso successivamente alla data di  entrata  in vigore del presente decreto.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al  fine di ottenere l’accesso al Fondo.

Infine, si segnala l’art. 9 del decreto che prevede l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta, volto a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni di sensibilizzazione, prevenzione sociale, emersione e integrazione sociale delle vittime. [↑](#footnote-ref-3)
4. La distinzione ha tratto origine dall’azione delle polizie giudiziarie europee, che ha portato a suddividere il fenomeno, distinguendosi tra le organizzazioni che hanno operato nel favoreggiamento delle immigrazioni clandestine, da quelle attive nella tratta di emigranti. Per esempio, a livello nazionale, le due attività illecite sono state affidate, relativamente alla tratta, alla Direzione centrale di Polizia Criminale, e per ciò che riguarda lo *smuggling*, al Servizio Stranieri all’interno dello stesso Dipartimento. [↑](#footnote-ref-4)
5. Prendendo le mosse dagli atti internazionali meno recenti, che hanno vietato e punito i fenomeni di schiavitù o di sfruttamento delle persone e che, in alcuni casi, già contenevano un riferimento ad ipotesi di tratta, vanno ricordati:

	* la Convenzione di Parigi sul traffico e sullo sfruttamento della prostituzione di donne e bambini nel maggio del 1910;
	* la Convenzione di Ginevra sulla schiavitù del 1926 e, in particolare, l’art. 1, paragrafo 1, che definisce la schiavitù come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi»;
	* la Convenzione supplementare del 1956 sull’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù (sezione 1, art. 1). Si tratta della Convenzione che integra la Convenzione fondamentale per la repressione della schiavitù firmata a Ginevra nel 1926. Essa non contiene una generale definizione del concetto di schiavitù e si riferisce alla servitù per debiti, alla schiavitù, al matrimonio forzato, oltre che alle pratiche in base alle quali una donna viene ceduta da una persona ad un’altra in cambio di una somma di danaro o di altro valore o a seguito di cessione ereditaria. In proposito, si ricorda che la Corte di Cassazione, nell’interpretazione dell’art. 600 c.p. nella sua vecchia formulazione, ha affermato che le indicazioni contenute nella Convenzione supplementare di Ginevra del '56, hanno un valore soltanto esemplificativo e non possono essere intese come gli unici parametri in grado di limitare l’opera di discernimento fattuale del Giudice nell’individuazione del concetto di riduzione in schiavitù o in condizioni analoghe;
	* l’art. 2, paragrafo 1, della Convenzione OIL n. 29 del 1930 sul lavoro forzato, che definisce il lavoro forzato o coatto come «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si offra spontaneamente». La Convenzione OIL identifica una serie di elementi che potrebbero dar luogo ad una situazione di lavoro forzato, a cui corrispondono comportamenti previsti come reati penali in vari paesi: la minaccia, l’uso di violenza fisica o sessuale, la costrizione della libertà di movimento, la servitù per debiti, il lavoro obbligatorio, la ritenzione dei compensi o il mancato pagamento di essi, il trattenimento del passaporto e dei documenti d’identità e la minaccia della denuncia all’autorità. La Convenzione in esame definisce dunque il concetto di lavoro forzato o coatto ai fini della medesima Convenzione, ovvero al fine di ottenere la soppressione di esso, ma si tratta di previsioni che sono insufficienti per l’applicazione di un dispositivo penale finalizzato alla lotta contro la tratta degli esseri umani;
	* l’art. 8 del Patto internazionale sui diritti politici e civili del 1966 e l’art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui nessuno deve essere tenuto in schiavitù o in servitù o può essere sottoposto a lavoro forzato o coatto.
	* lo Statuto della Corte Penale Internazionale concluso a Roma il 17 luglio del 1998, il quale, all’art. 7, include la riduzione in schiavitù nella sua lista di crimini contro l’umanità, definendola come «l’esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale ». Di questa definizione occorre sottolineare come essa sovrappone in modo non sufficientemente chiaro i due concetti di riduzione in schiavitù e di traffico di persone, in quanto quest’ultimo viene presentato come una possibile evenienza fattuale e temporale in cui possono verificarsi fatti di riduzione in schiavitù. Inoltre, sempre secondo la previsione dell’art. 7, ai fini dell’integrazione delle fattispecie considerate quali crimini contro l’umanità, si richiede che l’atto sia stato commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco. [↑](#footnote-ref-5)
6. Si anticipa, che, con notevole ritardo rispetto agli stimoli internazionali in tal senso, il legislatore del 2014 ha introdotto il nuovo comma 2 nell’art. 601 c.p., che prevede espressamente l’irrilevanza dell’utilizzo di metodi coercitivi nei confronti di persona minore di età ai fini dell’integrazione del reato di tratta. Tuttavia, manca ancora l’esplicita esclusione della rilevanza del consenso, qualora la vittima sia sottoposta ai metodi di cui sopra. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cfr. A. Mangione, *La tutela penale del minore da violenza, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale*, in *La giustizia penale minorile: Formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di A. Pennisi, Giuffrè, 2004. [↑](#footnote-ref-7)
8. E’ opportuno riportare il testo degli artt. 600 *septies* c.p. e 25 *quinquies* del d.lgs. 231/2001. In base alla prima disposizione “Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609  *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609 *ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5 *bis*), 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 *ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609 *undecies*, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell’articolo 322 *ter*”.

La seconda delle norme citate stabilisce che “In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, e 600 *quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, secondo comma, 600 *ter*, terzo e quarto comma, e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”. [↑](#footnote-ref-8)
9. Per completezza si riporta il testo precedente dell’art. 600 c.p.: “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”. [↑](#footnote-ref-9)
10. V. A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, S. Papa, *Trattato di diritto penale, Vol. VIII, I delitti contro l’onore e la libertà individuale*, Utet giuridica, 2010, 215. [↑](#footnote-ref-10)
11. Per un esame dell’evoluzione dell’istituto della schiavitù nel mondo antico, attraverso il colonialismo fino all’epoca attuale, Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale, Parte speciale. Delitti contro la persona*, Cedam, 2008, 266. [↑](#footnote-ref-11)
12. V. L. Sola, Il delitto di riduzione in schiavitù: un caso di applicazione, in Foro Italiano, 1989, II, 121 ss; fenomeno, quello descritto, ben conosciuto anche dalla giurisprudenza, che se ne è spesso occupata a partire dagli anni 80. Le prime e più controverse applicazioni dei delitti di schiavitù riguardarono proprio i casi in cui i minori, ceduti o venduti, dai genitori a connazionali (in genere di etnia slava), venivano da questi avviati all’accattonaggio e ad attività criminali; in proposito si v. Corte di cassazione, 1 luglio 2002, in Guida al diritto, 2002, n.44, 79. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cfr. A. Mangione, *La tutela penale del minore da violenza, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale*, in *La giustizia penale minorile: Formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di A. Pennisi, Giuffrè, 2004, 243. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cfr. G. Ciampa, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Jovene, 2008, 236 ss. [↑](#footnote-ref-14)
15. Di questa opinione: A. Vallini, *Commento all’art. 1 l. 228/2003*, in *Legislazione penale*, 2004, 623; F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè 2008. [↑](#footnote-ref-15)
16. V. A. Peccioli, Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone, in Diritto penale e processo, 2004, 36, G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale parte speciale. I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2013. [↑](#footnote-ref-16)
17. Di questo avviso, F. Mantovani, *op. cit*. 273; G. Ciampa, *op. cit*. 311; A. Vallini, *op. cit*., 631. Ritengono il reato solo eventualmente permanente, poiché perfezionabile anche con un solo atto di esercizio del potere A.G. Cannevale, C. Lazzari, *Schiavitù e servitù (diritto penale)*, in *Dig. disc. pen*., Agg. II volume, 1501. [↑](#footnote-ref-17)
18. In questo senso A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, S. Papa, *Trattato di diritto penale,* cit., 268. [↑](#footnote-ref-18)
19. Cfr. in materia A. Cadoppi, Commento all’art. 609 *bis*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006, 497 ss.. [↑](#footnote-ref-19)
20. In proposito si vedano A. Mangione, *op. cit*.; F. Fiandaca, E. Musco, *op. cit*.. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sul pnto, cfr. E. Rosi, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma. Il ruolo dei pentiti e le sanzioni per le persone giuridiche*, in *Diritto e Giustizia*, 2004, 55 e A. Peccioli, *op. cit*., 38. [↑](#footnote-ref-21)
22. Si vedano F. Viganò, *sub art. 600*, in G. Marinucci, E. Dolcini, Codice penale commentato, parte speciale, II, 2006, 4193, il quale parla di “disparità di forza fisica tra agente e vittima” e di “fragilità psicologica” e G. Ciampa, *op. cit*., 276, il quel sottolinea che “l’espressione inferiorità esprime in questo caso un concetto di relazione”. [↑](#footnote-ref-22)
23. In questo senso cfr. E. Rosi, cit., 56 [↑](#footnote-ref-23)
24. Corte di cassazione 20.12.2004, n. 3368, in *Cass. pen*. 2006, 1472, relativa al caso di alcune donne straniere, le quali sottoposte a sistematica violenza e minaccia, venivano costrette dall’imputato ad esercitare la prostituzione. La condizione di necessità in cui si trovavano le donne derivava, secondo la Corte, dall’essere clandestine in Italia e prive dei documenti di identità, sottratti dallo stesso imputato appena erano giunte in territorio italiano. [↑](#footnote-ref-24)
25. Per tale rilievo critico si vedano G. Ciampa, *op.cit*.., 264 ss; A. Peccioli, *op. cit*. 38; B. Romano, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Giuffrè, 2007. [↑](#footnote-ref-25)
26. Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit*, 122, F. Resta, *op. cit*., 50. [↑](#footnote-ref-26)
27. In questo senso Cfr. E. Rosi, *op. cit*., 55, A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, S. Papa, *op. cit*., 265, diversamente dunque dai delitti di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, per la sussistenza dei quali è sufficiente anche un singolo episodio; contra, A. Peccioli, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in schiavitù: è un avera riforma?*, in *Dir. pen. e processo*, 2006, 72, che ritiene il reato integrato anche da un singolo atto di sfruttamento. [↑](#footnote-ref-27)
28. Corte di cassazione 10.09.2004, n. 39044, in *Giur. it*., 2005, 1707 ss., in cui la Corte ha conseguentemente escluso l’applicabilità dell’art. 600 ad un caso relativo alla semplice compravendita di un neonato a scopo di adozione. [↑](#footnote-ref-28)
29. A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, S. Papa, *op. cit*., 263. [↑](#footnote-ref-29)
30. In questi termini G. Ciampa, *op. cit*., 303 ss; Afferma l’unicità del reato anche E. Lanza, *Gli stranieri e il diritto penale*, Cedam, 2011, 516, seppure con alcune sostanziali differenze. [↑](#footnote-ref-30)
31. Corte di cassazione 10.09.2004, *cit*.. [↑](#footnote-ref-31)
32. In maniera analoga all’orientamento della giurisprudenza in materia di sfruttamento della prostituzione, questa interpretazione del concetto di sfruttamento risulta essere quella fornita costantemente dalla prassi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 20.11.1996, in *Cass. pen*. 1998, 36, la quale identificava la “condizione analoga alla schiavitù nella condizione di un individuo che per via dell’attività esplicata da altri sulla sua persona venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo *status* di soggetto) ridotto nell’esclusiva signoria dell’agente, il quale, materialmente ne usi, ne tragga frutto e profitto e ne disponga”. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ritiene, invece, che lo sfruttamento coincida con l’ottenimento di un utile finanziario o economico per l’agente, E. Rosi, *La moderna schiavitù*, *op. cit*., 55. [↑](#footnote-ref-33)
34. Analoghe considerazioni valgono per l’aggravante del fine dello sfruttamento della prostituzione, di cui alla stessa norma. [↑](#footnote-ref-34)
35. Cfr. E. Rosi, *op. cit*. 58; A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, S. Papa, *op. cit*., 268. [↑](#footnote-ref-35)
36. Una prima riformulazione della disposizione in esame era avvenuta con la l. 228/2003. Si riporta la formulazione dell’art. 601 c.p. prima dell’intervento del d.lgs. 24/2014: “Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni”. [↑](#footnote-ref-36)
37. Si ricordi che in base al Protocollo ONU per tratta deve intendersi “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha un autorità su un’altra, a scopo di sfruttamento” (art. 3); secondo la Decisione Quadro del 2002, invece, con il medesimo termine si intende “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora:

a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure b) sia fatto uso di inganno o frode; oppure c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; oppure d) siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un’altra persona a fini di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell’ambito della pornografia” (art. 1, par. 1). [↑](#footnote-ref-37)
38. In proposito cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit*. 198. [↑](#footnote-ref-38)
39. Secondo quanto previsto nell’art. 2, par. 1, della Direttiva, infatti, gli Stati membri devono adoperarsi affinchè siano puniti “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento”. [↑](#footnote-ref-39)
40. Si riportano le condotte incriminate da tale norma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

*a)* il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
*b)* la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

*c)* la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

*d)* il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

*e)* gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c), d)*ed *e)*del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

*a)* sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
*b)* sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”. [↑](#footnote-ref-40)
41. Cfr. E. Lanza, *op. cit*. 530. [↑](#footnote-ref-41)
42. In questo senso, fra gli altri, A. Peccioli, *Unione europea e criminalità transnazionale: nuovi sviluppi*, Torino, 2005, 255; F. Resta, *op. cit*. 131. [↑](#footnote-ref-42)
43. Cfr. S. Del Corso, *Commento alla legge 3 agosto 1998, n. 269. Tratta di minori*, in *Legislaz. Pen*., 1999, 117 ss. [↑](#footnote-ref-43)
44. Cfr. A. Mangione, *op. cit*. 247; F. Mantovani, *op. cit*. 345 [↑](#footnote-ref-44)
45. Cfr. A. Mangione, *op. cit*. 248, secondo il quale se infatti per l’integrazione dell’art. 601 fosse sufficiente la tratta di una singola persona, in caso di pluralità di vittime dovrebbe in coerenza concludersi per un concorso di reati eventualmente avvinti dal medesimo disegno criminoso; ed il più mite regime del cumulo giuridico derivante dall’applicazione della continuazione, considerata la severissima cornice edittale dell’art. 601 c.p., non riuscirebbe comunque ad evitare una pena straordinariamente elevata, ben più che terroristica. [↑](#footnote-ref-45)
46. Cfr. E. Rosi, *op. cit*., 59 [↑](#footnote-ref-46)
47. Prima del 2003, infatti, la fattispecie di tratta si riteneva applicabile solo in presenza di una pluralità di vittime. [↑](#footnote-ref-47)
48. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit*. 127; F. Resta, *op. cit*. 131. Si veda anche quanto detto nel paragrafo precedente in relazione alla questione del numero delle vittime necessario a ritenere integrato il reato di cui all’art. 602 c.p.. [↑](#footnote-ref-48)
49. Cfr. E. Rosi, *op. cit*. 59, G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit*. 128. [↑](#footnote-ref-49)